

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 2

OGGETTO: Trattamenti di fine servizio e fine rapporto- anticipazioni TFS/TFR, liquidazione diretta TFR e liquidazione per gli iscritti ai fondi Perseo Sirio ed Espero.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 23 gennaio 2024)

Visto l'art. 3, comma 4 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997 concernente disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il DPCM del 1° giugno 2022 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS;

Vista la deliberazione del CIV n. 3 del 1° luglio 2022, con la quale è stato eletto Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza il Dott. Robertino Ghiselli;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950 n.180 "*Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni*" attraverso un'interpretazione estensiva del quale è stata introdotta la prima forma di anticipazione ordinaria del TFS;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019 n.4 "*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*" che prevede la seconda forma di anticipazione del TFS/TFR c.d. anticipazione agevolata;

Il Segretario

Il Presidente

Visto dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. 28 luglio 1998, n. 463 "*Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP, [...] ai sensi del quale è stata istituita la terza forma di anticipazione TFS/TFR;*

Vista la legge 28 maggio 1997, n. 140 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica*" sul differimento e sulla dilazione dei termini di pagamento delle prestazioni previdenziali;

Tenuto conto della sentenza n. 130 del 23 giugno 2023, con la quale la Corte Costituzionale, tra l'altro, pur riconoscendo di non potere "*allo stato, porre rimedio [al differimento della corresponsione delle prestazioni], posto che il quomodo delle soluzioni attinge alla discrezionalità del legislatore*", sollecita, il legislatore ad individuare in tempi ragionevoli i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore in ossequio ai principi di adeguatezza della retribuzione, di ragionevolezza e proporzionalità muovendo dai trattamenti meno elevati per estendersi via via agli altri;

Considerato che a partire dalla citata legge 28 maggio 1997, n. 140 varie misure di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni e dell'Istituto hanno contribuito a determinare il progressivo depauperamento del personale dell'istituto creando criticità nell'erogazione del servizio sul territorio;

Considerato che la DC pensioni, in sede di audizione ha comunicato che le domande di anticipo del TFS/TFR pervenute all'Istituto rappresentano la maggior parte di tutte le richieste di natura previdenziale in carico alle sedi;

Considerato che l'anticipo TFS/TFR, quale che sia la modalità utilizzata, richiede la certificazione dell'importo cedibile da parte delle sedi INPS e che tale certificazione presuppone tempi di lavorazione analoghi a quelli di erogazione di un trattamento di fine servizio e fine rapporto;

Considerato, tra l'altro, che i dati giuridico-economici inviati dalle Amministrazioni Pubbliche, (oggi in modalità telematica) all'Istituto, risultano essere spesso viziati da errori, inesattezze e ritardi, tanto da non consentire all'operatore INPS di procedere con immediatezza al calcolo e alla certificazione;

Tenuto conto che i ritardi segnalati nell'erogazione dei TFR/TFS e degli anticipi dipendono oltre che dal rapporto con le amministrazioni pubbliche e dalla carenza di organico anche dalla mancanza di una formazione costante e mirata sugli operatori delle sedi e delle amministrazioni, che risulta essere, quindi, assolutamente necessaria;

Considerato che l'Area *"Normativa e procedure per l'erogazione dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto. Assicurazione sociale vita e Previdenza complementare"* della Direzione Centrale Pensioni risulta sottorganico nonostante la complessità delle materie di competenza, che prevedono tra l'altro, lo svolgimento di funzioni di consulenza normativa e di assistenza dal punto di vista procedurale degli applicativi;

Tenuto conto che per la liquidazione del TFR, in particolare, il nuovo processo automatizzato di acquisizione dei dati giuridico-economici ai fini del calcolo del "TFR dipendenti pubblici" di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni, per la completa integrazione con la Posizione Assicurativa dei dipendenti pubblici, risulta al momento utilizzato solo per il 5% delle istanze;

Tenuto conto altresì che l'attività svolta, in maniera accentrata, dalla Direzione Generale per la gestione della previdenza complementare si sostanzia in un *"service"* amministrativo in favore dei Fondi pensione e, quindi, anche dei dipendenti pubblici che aderiscono ai Fondi pensione negoziali istituiti per i comparti della Pubblica Amministrazione;

Considerato che le attività di accantonamento della quota di TFR mensile, di rivalutazione e di conferimento al Fondo pensione della posizione individuale che si costituisce in capo al pensionato iscritto allo stesso, rappresentano attività propedeutiche alla liquidazione delle prestazioni e sono anch'esse soggette a ritardi;

Considerato che tali rallentamenti sono causati sia dalla carenza di personale che interessa l'Area sopracitata e sia dal progetto di reingegnerizzazione in atto che è ancora in fase di rodaggio;

Tenuto conto che il CIV supporta la tecnostruttura nello svolgimento delle proprie attività e nell'individuazione di scelte strategiche e proposte normative in chiave proattiva;

DELIBERA

di proporre agli organi di gestione di:

elaborare, con urgenza, un progetto speciale per addivenire ad una contrazione dei tempi di erogazione dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto anche sottoforma di anticipazione e dell'attività svolta dalla Direzione Generale per la gestione della previdenza complementare.

In particolare, si dovrà adottare ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, che preveda:

- l'integrazione di risorse umane da destinare alla lavorazione delle prestazioni previdenziali nelle sedi e all'Area "*Normativa e procedure per l'erogazione dei trattamenti di fine servizio, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità dell'assicurazione sociale vita e per la gestione della previdenza complementare*" della Direzione Centrale Pensioni, che si occupa, tra l'altro, in maniera accentrata di previdenza complementare;
- una proposta normativa finalizzata a riformare, in osservanza ai dettati della Corte Costituzionale, la disciplina che ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di impiego;
- la programmazione di una formazione mirata per gli operatori delle sedi INPS e delle Amministrazioni pubbliche;
- la valorizzazione delle attività inerenti alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto nell'ambito della mappatura di prodotti che assumono rilevanza ai fini del monitoraggio della produzione e in termini di oneri lavorativi;
- il rapido completamento della reingegnerizzazione di tutti gli applicativi ad oggi ancora in fase di rodaggio;
- la creazione di un gruppo di lavoro che preveda anche la partecipazione dei Ministeri competenti per la presa in carico delle problematiche sopra evidenziate;
- l'istituzione tempestiva di uno o più gruppi di lavoro dedicati alla definizione delle pratiche giacenti a livello nazionale e territoriale.

IL SEGRETARIO
(G. Corsini)

IL PRESIDENTE
(R. Ghiselli)